

# Slot a Cinisello, il Tar: legittimi i limiti di orari

*I giudici: no al ricorso della società Dogo, sui giocatori patologici dati allarmanti*

**MARCELLO PALMIERI**

**E**nnesima conferma della giustizia amministrativa: un Comune può limitare il funzionamento orario giornaliero delle slot. Lo ha ribadito l'altro giorno il Tar Lombardia, che ha "grazionato" l'ordinanza con cui il sindaco di Cinisello Balsamo - nel luglio 2014 - aveva autorizzato il funzionamento delle macchinette solo tra le 10 e le 22. Da qui il ricorso della società Dogo, teso, invano, a ottenere l'annullamento del provvedimento.

«Sulla base delle indagini esperite dall'Asl Milano e dal Sert di Cinisello Balsamo - si legge prima di tutto in sentenza - sono emersi dati preoccupanti». Per esempio, il fatto che «nell'articolazione territoriale» del locale Sert «si evince, con riguardo al report di attività per l'anno 2012, una percentuale di utenti affetti da gioco d'azzardo patologico» pari al 13% del totale degli accessi, dato «molto al di sopra della me-

dia riscontrata nelle altre unità territoriali». Dati confermati «dallo Sportello d'ascolto per i giocatori d'azzardo e le proprie famiglie, aperto dalla fine del mese di gennaio 2014 presso il Centro anziani». Conseguenza: nessuna irragionevolezza nel provvedimento limitativo. E all'osservazione della ricorrente, per cui «l'offerta di gioco non è soltanto quella rientrando nel circuito controllato dallo Stato» (ed esercitata dalla stessa Dogo), ma anche quella «illecita», il Tar ha risposto che ciò «rappresenta una circostanza di mero fatto», assolutamente «estranea» rispetto al giudizio allora in corso.

Quale altro grande motivo del ri-

corso, la società lamentava poi l'impossibilità del Comune a disciplinare l'azzardo, in quanto materia riservata alla disciplina statale. Ma i giudici - richiamando quanto già chiarito dal Consiglio di Stato - hanno ricordato come il Comune abbia «adotta-

to un'ordinanza finalizzata alla tutela della salute dei suoi cittadini». Dunque, caratterizzata da un obiettivo di sua stretta competenza. Ancora, la Dogo eccepiva «la violazione del principio di libertà di iniziativa economica», per il Tar inesistente: «Nu-

merose fonti normative - questa la risposta sul punto - limitano in realtà il gioco d'azzardo in attuazione dei principi di cui all'articolo 41 della Costituzione, es-

sendo infatti la libertà di iniziativa economica suscettibile di contenimento con l'utilità sociale, in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, e alla dignità umana».

Con queste argomentazioni, dunque, il Tar Lombardia ha confermato una volta di più la linea già tracciata: se ben motivano le loro ordinanze, i sindaci possono istituire un limite orario giornaliero al funzionamento delle slot. Una sentenza simile era già stata pronunciata a favore del Comune di Bergamo in marzo, e, il mese successivo, a quello di Mantova. Stesso orientamento, in giugno, a favore dei Comuni di Arosio e Lurago d'Erba (Como). E se quello di Chiavenna (Sondrio) è stato uno dei pochissimi a vedersi annullare quest'anno l'ordinanza limitativa, è solo perché non ha documentato - o meglio: lo ha fatto solo genericamente - la situazione dell'azzardo patologico sul suo territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Il sindaco aveva ordinato che le macchinette funzionassero solo tra le 10 e le 22. Dunque, arriva un'altra conferma: se ben motivate, le ordinanze tengono**

